



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI - ANNO 2020.

L'anno duemila____, il giorno _____ (____) del mese di _____ nella sede del Comune di Poggio Renatico tra:

il Dr. Testoni Raffaele, nato a _____ il _____, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, che rappresenta il Comune di Poggio Renatico, P. IVA 00339480386, ai sensi dell'art. 76 del vigente Statuto Comunale

e

il Sig. _____, nato a _____ (____) il _____, C.F. _____, Legale Rappresentante/Presidente di _____, con sede legale in Via _____ n. _____ cap _____ città _____ (____),P.I. _____ - C.F. _____

Premesso che:

- nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione della personalità dell'uomo e, come tale, è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali che devono essere valorizzate giacché l'art. 18 della Costituzione recita, che "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare";
- il principio di sussidiarietà orizzontale concretamente si manifesta attraverso un intervento pubblico che si pone come suppletivo rispetto all'iniziativa dei privati, nel senso che l'intervento pubblico si giustifica solo ove i privati non siano in grado di soddisfare efficacemente interessi ed esigenze meritevoli di tutela, così come storicamente ribadito nella dottrina sociale della Chiesa e nella più eletta letteratura del nostro popolo;
- la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà", evidenziato che che il principio di sussidiarietà orizzontale si atteggia quale criterio propulsivo in coerenza al quale deve svilupparsi, nell'ambito della società civile, il rapporto tra pubblico e privato anche nella realizzazione delle finalità di interesse collettivo. Ciò trova riscontro in una visione secondo cui lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale e si impegnano direttamente per la realizzazione di quelle che sono avvertite come utilità collettive, come esigenze proprie della comunità di cui fanno parte;
- il Testo Unico sugli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma, e ss.mm.ii.) prevede che "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

Considerato che:

- Dal 3 agosto 2017 è in vigore “Codice del Terzo settore” approvato col D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, così come modificato ed integrato dal correttivo di cui al D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105;
- Il suddetto Codice ha abrogato la precedente legge n. 266 dell'11 agosto 1991, la “Legge quadro sul volontariato”;

Rilevato che l'art. 55 e l'art.56 del D.Lgs. 3 luglio 2017 e smi, n. 11, prevedono che:

Art. 55. Coinvolgimento del Terzo settore

“1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

Art. 56. Convenzioni

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono

altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Preso atto che:

- il D.lgs 117/2017 “Codice del Terzo Settore” riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e la pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna n.12 del 21.02.2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”, ai sensi dell'art.1 “Riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto dell'autonomia ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale”;

Atteso che, in particolare, l'art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

Rilevato, altresì, che ai sensi del succitato art. 56, comma tre, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 si prevede inoltre che “L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;

Viste le sentenze della Corte di Giustizia Europea nelle cause C-113/13 e C-50/14 relative alle convenzioni a rimborso italiane, con cui la Corte di Giustizia ha sancito la legittimità delle stesse, a condizione che le associazioni di volontariato non perseguano obiettivi diversi da quelli di solidarietà sociale, che non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le medesime, e che non

procurino alcun profitto ai loro membri, precisando che l'attività delle associazioni di volontariato può essere svolta da lavoratori unicamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento. Relativamente al rimborso dei costi, secondo la CGE occorre vegliare a che nessuno scopo di lucro, nemmeno indiretto, possa essere perseguito sotto la copertura di un'attività di volontariato, e altresì a che il volontario possa farsi rimborsare soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività fornita, nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse.

Considerato, infine, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 del D.lgs n.117/2017 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune specifico “Avviso pubblico” per acquisire manifestazioni di interesse per acquisire manifestazioni di interesse a realizzare progetti di centri estivi rivolti ai minori sul territorio comunale;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata _____
l'Associazione ha quali prioritari scopi statuari _____
- l'Associazione è iscritta nel registro della Regione _____ ;
- lo schema della presente è stato approvato con determina n. _____ del _____ ;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune intende stipulare una convenzione con l'Associazione per lo svolgimento, sul territorio comunale, dell'attività di Centri Ricreativi Estivi per l'anno 2020, dedicati ai minori dai 4 ai 14 anni nei periodi indicativamente compresi tra:

- il 8 giugno e il 11 settembre 2020 con esclusione della settimana dal 10/08/2020 al 14/08/2020 per la fascia d'età compresa tra i 6 e i 14 anni
- il 1 luglio e il 11 settembre 2020 con esclusione della settimana dal 10/08/2020 al 14/08/2020 per la fascia d'età compresa tra i 4 e i 6 anni.

Dal 15 giugno al 30 agosto 2020 le attività avranno luogo in accordo con l'Istituto Comprensivo di Poggio Renatico presso alcuni spazi all'interno della scuola primaria, della scuola dell'infanzia e della palestra.

Mentre sarà cura dell'Associazione organizzatrice indicare presso quale struttura organizzerà le attività nei periodi antecedenti il 15 giugno e dal 1 al 11 settembre 2020.

Qualora l'Associazione non riesca a reperire locali idonei la durata della convenzione sarà dal 15 giugno al 30 agosto 2020.

Fermo restando che il comune, come specificato nell'avviso, dal prossimo anno, si riserva la possibilità di espletare una nuova procedura compartiva, l'attività svolta negli anni 2021 e 2022 sarà oggetto di ulteriori e separate convenzioni.

Art. 2 – DESCRIZIONE ATTIVITA'SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONE

Le attività ludico-ricreative- sportive-laboratoriali saranno differenziate per gruppi d'età (fascia 4/6 anni e fascia 6/14 anni) e proposte dal lunedì al venerdì-

L'attività svolta dall'Associazione riguarderà :

- l'attuazione del progetto educativo presentato , diversificato nelle settimane di apertura e calibrato sulle esigenze delle diverse fasce di età volto a favorire il benessere psico-fisico e la salute dei ragazzi;
- il favorire l'integrazione di bambini/ragazzi con disabilità o appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio socio-economico;
- garantire per tutto il periodo di apertura dei centri estivi gli standard previsti per i centri estivi di cui alla delibera di Giunta Regionale Num. 247 del 26/02/2018;
- provvedere alla realizzazione delle attività sia sul piano progettuale che educativo, che sul piano amministrativo e organizzativo: operazioni di divulgazione dell'iniziativa, raccolta iscrizioni, riscossione rette, assicurazione utenti, impiego di personale educativo ed ausiliario, rapporti contrattuali, organizzativi ed economici con ditte di forniture pasti, ecc.;
- pubblicizzare il progetto che dovrà riportare la dicitura "in collaborazione con il Comune di Poggio Renatico";
- disporre nel caso si attivino i centri estivi nei periodi dal 8 al 12 giugno e dal 1 al 11 settembre 2020 di una struttura adeguata per le attività dei centri estivi sia negli spazi interni che esterni, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, nazionali e locali in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, assenze di barriere architettoniche e quant'altro necessario e richiesto dalla normativa di riferimento in tema proprietà /conduzione di immobili.

Nello svolgimento della suddetta attività l'Associazione si impegna al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Poggio Renatico e all'osservanza del rispetto delle normative vigenti in materia di attività rivolte a minori, in particolare quelle relative alla sicurezza sul lavoro, alla privacy, all'igiene e sicurezza degli alimenti.

Art. 3 – RIMBORSI SPESA A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Poggio Renatico riconoscerà un rimborso spesa a copertura di un eventuale disavanzo dei costi di gestione dei C.R.E., non superiore ad Euro 14.000,00 all'anno in due tranche di cui una pari alla metà dell'importo totale del disavanzo preventivato a titolo di acconto entro il 31 luglio di ogni anno e la rimanente a seguito di presentazione entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno a pena di decadenza, a condizione che siano stati realizzati i programmi e le attività in modo conforme a quanto previsto nel Progetto presentato e subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione :

- 1) una relazione descrittiva e valutativa dei programmi e delle attività realizzati
- 2) una relazione tecnico-contabile analitica, contenente tutti gli elementi utili alla definizione dell'importo finale del contributo:
 - numero degli iscritti settimanali
 - rapporto educatore/bambino assicurato
 - durata del centro estivo in settimane di apertura
 - durata del centro estivo in ore complessive
 - quote effettivamente pagate dai singoli utenti (ricevute di pagamento)
 - bilancio consuntivo dell'iniziativa.

Alla relazione sopracitata, atteso che il rimborso concesso dal comune sarà strettamente limitato alle spese effettivamente sostenute, dovranno essere allegati i seguenti documenti : fatture quietanzate a dimostrazione delle spese sostenute, introiti di ogni tipo, compresi contributi e/o sponsorizzazioni di Enti pubblici o privati, i registri di presenza degli utenti da cui si rilevi

l'effettiva partecipazione giornaliera alle attività finanziate e relative ricevute delle quote pagate da ogni singolo utente.

Rimangono comunque a carico del gestore, se non esente, e non sono rimborsabili le spese di bollo e di registrazione del comodato d'uso gratuito dei locali;

Saranno a carico dell'Amministrazione Comunale le spese relative alle utenze dei locali concessi in comodato d'uso gratuito, in accordo col Dirigente Scolastico, dell'Istituto Comprensivo di Via S. D'acquisto 5/7 e relativi arredi, suppellettili, attrezzature per le iniziative svolte.

Eventuali maggiori oneri derivanti dalla partecipazione di bambini disabili ai C.R.E., secondo modalità che dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

Art. 4 – CONSEGNA DEI LOCALI

I locali sono concessi all'associazione in comodato d'uso gratuito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Via S. D'acquisto 5/7, ivi compresi gli arredi, suppellettili, attrezzature per le iniziative svolte.

Per la salvaguardia del patrimonio delle strutture scolastiche, i gestori dei centri sono tenuti:

- ad un utilizzo corretto dei locali, degli arredi, delle suppellettili, delle attrezzature e delle aree verdi di pertinenza;
- alla verifica quotidiana dei locali, degli infissi e degli accessi dei quali è stata concesso l'utilizzo;
- a segnalare immediatamente eventuali danni provocati da terzi;
- a segnalare e ripristinare eventuali danni provocati dai propri operatori ed utenti e a provvedere ad interventi manutentivi delle attrezzature per malfunzionamenti verificatisi durante le attività o al termine delle stesse.

Qualora non vengano messe in atto tali procedure il soggetto gestore dei centri sarà chiamato a rifondere i danni che si evidenziassero al momento della riconsegna dei locali.

ARTICOLO 5 — RESPONSABILITÀ

L'Associazione è unica e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da

–Agenzia di _____, numero _____, scadenza _____
in data _____

Gli oneri della suddetta polizza per i volontari sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio.

Art. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONA

Il Comune, in quanto titolare del trattamento, ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003, così come novellato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di recepimento del Regolamento Europeo n. 679/2016, informa l'Associazione che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, per le finalità della procedura di cui trattasi ed esclusivamente per lo svolgimento e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Articolo 7 — TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n.136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all'associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, bensì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC).

Art. 8 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto agli articoli precedenti della presente Convenzione, si rimanda alla normativa vigente e alle disposizioni di cui al Codice Civile.

PER IL COMUNE

PER L'ASSOCIAZIONE